

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CICLOAMBIENTALISTA DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**"FIAB Roma BiciLiberaTutti"**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE**

**Articolo 1**

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, e del D. Lgs. n. 117/2017 è costituita un'Associazione di promozione sociale denominata **"FIAB Roma BiciLiberaTutti"**.

L'Associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "aps" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede in *Roma*, in Largo Giovanni Chiarini *n. 18*.

**TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 3**

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

**Articolo 4**

L'Associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti-legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l'Associazione opererà per:

- \* promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- \* proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- \* proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo, promuovendo l'intermodalità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- \* promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- \* promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- \* elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- \* organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- \* redigere e diffondere la propria rivista e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
- \* rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'Associazione potrà:

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

### **Articolo 5**

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, alla European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

## **TITOLO III – SOCI**

### **Articolo 6**

L'Associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione dello Statuto. L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

La consegna o l'invio della tessera sono da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due Soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 7**

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di esprimere il proprio parere, non vincolante e senza diritto di voto, sugli argomenti all'ordine del giorno, proporre iniziative e discussioni tra le "varie ed eventuali" da affrontare nella stessa o successiva seduta del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato

un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8**

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del Socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I Soci esclusi possono opporsi entro 30 giorni al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata entro i 60 giorni successivi.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) organo di controllo, se obbligatorio.

### **Articolo 10**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in tempo utile per essere svolta entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

È compito dell'Assemblea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del decreto leg.vo 117/17.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria il Presidente è tenuto a convocarla entro 30 giorni, ove questa sia richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione ai Soci attraverso i canali telematici dell'Associazione (sito, mailing list, ecc.) almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto; non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello

dell'Associazione e, su indicazione di quest'ultimo, il Segretario. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolto in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo. Inoltre, il verbale, le deliberazioni, il bilancio e i rendiconti devono essere comunicati ai Soci tramite i canali telematici dell'Associazione (sito, mailing list, ecc.).

### **Articolo 11**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri dispari, incluso il Presidente. Il numero dei consiglieri viene determinato in sede assembleare prima della votazione.

I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea generale tra i Soci che si candidano. Si possono candidare i Soci iscritti da non meno di due anni all'Associazione (ad esclusione dei Soci fondatori) e presenti all'Assemblea; tale termine di due anni è ridotto a un anno per la prima Assemblea elettiva.

In caso di parità di numero di voti, viene eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità tra questi ultimi, viene eletto il Socio con maggiore anzianità anagrafica.

Viene eletto Presidente dell'Associazione il membro che, avendo manifestato in sede assembleare la propria volontà di candidarsi alla presidenza, abbia riportato, nella stessa sede, il maggior numero di preferenze.

I membri del Consiglio restano in carica due anni. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.

In caso di mancanza di candidati in subentro il Consiglio Direttivo rimane valido fino alla soglia di cinque componenti, al di sotto della quale il Consiglio viene sciolto, e sarà necessario convocare nuovamente l'Assemblea dei Soci entro 60 giorni.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva all'elezione designa il Tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi tramite comunicazione, anche telematica, almeno 7 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Presidente, all'inizio di ogni riunione del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale della riunione; tale verbale verrà poi condiviso, ed eventualmente integrato per via telematica da tutti i presenti alla riunione e diffuso sui canali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri

per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

### **Articolo 12**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vicepresidente, ove eletto. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente deve convocare, senza indugio, una riunione del Consiglio Direttivo da svolgersi anche in modalità telematica, per poter compiere ogni atto necessario a tutela dell'Associazione.

### **Articolo 13**

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14**

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

### **Articolo 15**

Le cariche degli organi dell'Associazione, con esclusione dell'organo di controllo, sono elettive e gratuite.

## **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Articolo 16**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente Statuto;
- le raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- entrate derivanti da attività di formazione;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

## **Articolo 17**

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. I bilanci Consuntivo e Preventivo dell'Associazione dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e successivamente dall'Assemblea ordinaria annuale entro il 30 aprile di ogni anno.

Il tesoriere entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente a quella dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo è disponibile per ogni socio che ne faccia richiesta al Tesoriere, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 18**

Le proposte di revisione dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine.

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### **Articolo 19**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.

Presidente Giovanni Palozzi

Tesoriere Giovanna Garone

Consigliere Andrea Filabozzi

Consigliere Antonella De Mico

Consigliere Marco Gemignani

Consigliere Antonella Longo

Consigliere Roberta Cannata

Consigliere Beatrice Galli

Consigliere Marco Masella